



Comune di Grumento Nova

Provincia di Potenza

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO ANNI 5 CON DECORRENZA DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il Comune di Grumento Nova - in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/10/2015 e della determinazione n. 153 del 20/06/2016, intende affidare la concessione del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1 - DURATA DEL SERVIZIO:

anni 5 con decorrenza dalla data di stipula del contratto

Alla scadenza di detto termine, qualora non sia stato concluso il procedimento di aggiudicazione della nuova convenzione per il servizio di tesoreria, l'Ente avrà la facoltà di prorogare la durata della concessione in essere, agli stessi patti e condizioni previsti, fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 94 – c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che consegnerà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (**punteggio massimo da assegnare: 100**), secondo i criteri di seguito riportati:

a)-TASSO DI INTERESSE SULL'EVENTUALE UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA: MAX PUNTI 20.

- **Maggiorazione da applicarsi in aumento sul tasso spread pari ad euribor 3./360:**

- dallo 0,00 allo 0,00: PUNTI 20;

-dallo 0,00 allo +0,10 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 18;

-dallo +0,11 allo +0,50 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 16;

-dallo +0,51 ad +1,00 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 14;

-da +1,01 ad +1,50 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 12;

Verrà escluso il concorrente che dovesse maggiorare il tasso in misura superiore al 1,50.

b)- CORRISPETTIVO ANNUO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MAX: PUNTI 40.

- Corrispettivo uguale a zero euro: PUNTI 40
- Corrispettivo da euro uno a euro 500,00: PUNTI 30
- Corrispettivo da euro 501,00 a euro 1.000,00: PUNTI 25
- Corrispettivo da euro 1.001,00 a euro 1.500,00: PUNTI 20
- Corrispettivo da euro 1.501,00 a euro 2.000,00: PUNTI 15
- Corrispettivo da euro 2.001,00 a euro 2.500,00: PUNTI 10

Verrà escluso il concorrente che dovesse richiedere per la gestione del servizio un corrispettivo superiore ai duemilacinquecento/euro annui.

Resta inteso che i corrispettivi sono da intendersi al netto dell' IVA.

c)- TASSA PASSIVO SU MUTUI RICHIESTI EVENTUALMENTE DALL'ENTE (senza spese istruttoria): MAX PUNTI 3

- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal 2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso 0..... = PUNTI 3;
- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal 2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso +0,10..... = PUNTI 2;
- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal 2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso +0,20..... = PUNTI 1;
- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal 2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso +0,30..... = PUNTI 0;

d)- ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN LOCALI IDONEI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE -MAX PUNTI 30.

- punti 15 (quindici) per servizio da espletarsi in giorni tre settimanali
- punti 20 (venti) per servizio da espletarsi in giorni quattro settimanali
- punti 30 (trenta) per servizio da espletarsi in giorni cinque settimanali

Resta inteso che è obbligatoria la presenza del tesoriere comunale sul territorio comunale per almeno due volte a settimana.

e)-IMPORTO DELLA SPONSORIZZAZIONE ANNUA SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI: MAX PUNTI 7

- contributo pari a zero: PUNTI 0;
- contributo da euro 100,00: PUNTI 2;
- contributo da euro 101,00 a euro 500,00: PUNTI 3;
- contributo da euro 501,00 ad euro 1.000,00: PUNTI 4;
- contributo da euro 1.001,00 ad euro 1.500,00: PUNTI 5;

- contributo oltre euro 1.500,00: PUNTI 7 ;

Art. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. 267/2000 e quindi uno tra questi soggetti:

- a) un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgvo n. 385 dell'1/09/1993**
- b) una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208 comma 1 lettera b) del D.Lgvo n. 267/00**
- c) Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge 448/98**
- d) Un concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 3 comma 8 del decreto L.gvo 112/99**
- e) Altri soggetti abilitati per legge;**

A) Requisiti minimi richiesti

- Inesistenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n°50/2016 che di seguito si riporta:

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero **[non]** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

B) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D.Lgs n°50/2016:

- **Iscrizione presso il registro** della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività “ Servizio di Tesoreria”;

Non è sufficiente che l'attività risulti dall'oggetto sociale ma necessita che si effettivamente esercitata.

C) Capacità economica e finanziaria art. 83 comma 4) del D.Lgs n°50/2016:

- **Fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 12.500,00;**

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO:

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all'indirizzo: areafinanziariagrumento@pec.it entro e non oltre le ore 13,00 del 11/07/2016, indicando in oggetto “indagine di mercato per il “ Servizio di tesoreria comunale”

La domanda sarà costituita, pena l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:

1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l'altro, l'indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico candidato, l'oggetto sociale, i relativi recapiti, l'autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- inviate oltre il termine indicato;
- che abbiano documentazione incompleta;
- che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso.

Si specifica, inoltre, che la validità dell'invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa

Art. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che se:

- a. il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più avanti disciplinato: verranno sorteggiati n. 5 istituti di credito;
- b. il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, purché ne abbiano i requisiti.

A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un

numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente della manifestazione di interesse.

Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno **13/07/2016** alle ore **12,00** nei locali dell'Ufficio Ragioneria ubicati in Grumento Nova (PZ) Piazza S. Pertini 1 in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati corrispondenti al protocollo d'arrivo; l'elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 53, c.2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016).

Art. 7 - DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Grumento Nova.

Per informazioni: dott.ssa Pasqualina SAMA' tel. 0975/65044 - fax 0975/65073.

Art. 8 - PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Grumento Nova inviterà le imprese, individuate con il sorteggio se in numero superiore a 5, a presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere specificamente dichiarato e verrà accertato dal Comune di Grumento Nova.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Grumento Nova: <http://www.comune.grumentonova.pz.it> Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti", e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grumento Nova.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Pasqualina SAMA'

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni 5 con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

**AI COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Piazza SANDRO PERTINI
85050 GRUMENTO NOVA (Pz)**

Il sottoscritto _____
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____
della _____

Sede (comune italiano
o stato estero) _____ Cap _____ Provincia _____
indirizzo _____

cod.fic. _____

P.IVA _____

Posta elettronica: E.mail _____

Posta elettronica certificata P.E.C. _____

CHIEDE

Di partecipare a detta manifestazione di interesse come:

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000

- di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in epigrafe, mediante successiva procedura di gara senza pubblicazione dell'avviso di gara;
- di possedere i requisiti di cui all'art.4 dell'avviso pubblico lett. A)- B) e C) “ **Requisiti minimi richiesti**”
- di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione di interesse.

Il dichiarante _____

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.